



Interrogazione con richiesta di risposta scritta alla Commissione

Oggetto: Presunta irrevocabilità dell'euro

L'articolo 50 del TUE prevede che uno Stato membro possa decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione; non è prevista invece alcuna possibilità di recedere solo dalla moneta unica europea, l'euro.

Per valutare la presunta irrevocabilità dell'euro si deve risalire al Trattato di Maastricht, che comprendeva un protocollo sulla transizione alla terza fase dell'Unione economica e monetaria nel quale gli Stati membri dichiaravano «il carattere irreversibile della transizione della Comunità alla terza fase dell'Unione economica e monetaria». Si faceva quindi un chiaro riferimento a un approccio globale, comunitario e valido per tutti. Due successivi protocolli, allegati allo stesso trattato e tuttora in vigore, rendono nei fatti non più valido questo assioma, in quanto il Regno Unito e la Danimarca hanno ottenuto esenzioni che hanno consentito loro di non entrare, in maniera legale, nella terza fase dell'Unione economica e monetaria, ovvero nell'euro.

Alla luce di questa chiara contraddizione, la Commissione europea non ritiene necessario prevedere delle regole nel caso in cui uno Stato membro decida, senza una deroga, di recedere solo dalla moneta unica, pur volendo continuare a essere a tutti gli effetti membro dell'Unione europea?

La sola fissazione irrevocabile del tasso di cambio con cui l'euro è subentrato (articolo 140 TFUE) non può certo costituire una barriera in questo senso.

Marco Zanni (EFDD) , Marco Valli (EFDD) , Marco Zullo (EFDD) , Ignazio Corrao (EFDD) , Eleonora Evi (EFDD) , Laura Agea (EFDD) , Laura Ferrara (EFDD) , Daniela Aiuto (EFDD)